ATTRIBUZIONI DEL MINISTRO DELLA DIFESA, RISTRUTTURAZIONE DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE E DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 7

Sono unificate presso lo stato maggiore della Difesa le attribuzioni e le attivita' generali concernenti la pianificazione, la predisposizione e l'impiego delle Forze armate, nonche' le attivita' svolte nell'ambito delle strutture centrali di Forza armata suscettibili di accorpamento interforze. Rientra nelle competenze degli stati maggiori di Forza armata l'esercizio delle attribuzioni e delle attivita' relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica ed alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

Versione in vigore dal 11 marzo 1997, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa
Estremi	Legge 18 febbraio 1997, n. 25
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 1997

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/attribuzioni-del-ministro-della-difesa-ristrutturazione-dei-vertici/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it